

# Rapporto

numero

**5716 R**

data

8 marzo 2006

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

## **della Commissione della legislazione sul messaggio 19 ottobre 2005 riguardante il decreto legislativo concernente l'adesione parziale del Canton Ticino al Concordato sull'esecuzione della detenzione penale dei minori nei Cantoni romandi (e parzialmente nel Cantone Ticino)**

### **1. INTRODUZIONE**

Il Cantone Ticino, come pure gli altri Cantoni, si trova a dover fornire una risposta al fenomeno della criminalità giovanile.

Indipendentemente dall'evoluzione futura di tale fenomeno, sussiste la necessità di disporre di strutture adatte alla detenzione dei minori sottoposti a misure privative della libertà - sia che si tratti di detenzione preventiva, sia che si tratti di esecuzione della pena.

Tale è l'obiettivo del Concordato sull'esecuzione della detenzione penale dei minori nei Cantoni romandi (e parzialmente nel Canton Ticino) oggetto del messaggio no. 5716 (di seguito: Concordato)<sup>1</sup>.

La necessità di strutture adatte sarà ulteriormente accentuata dall'entrata in vigore - presumibilmente nel 2007 - del nuovo diritto penale minorile, che prevede, per reati particolarmente gravi commessi da minori che hanno compiuto i 16 anni, l'irrogazione di una pena privativa della libertà fino a 4 anni<sup>2</sup>.

Il nuovo diritto penale minorile porrà inoltre maggiormente l'accento sulla funzione rieducativa e di recupero della pena: si rafforza la necessità di disporre di strutture non solo logicamente idonee, ma che dispongano anche di personale adeguato.

### **2. LA DETENZIONE DEI MINORENNI IN TICINO**

In Ticino a tutt'oggi la detenzione dei minorenni costituisce un punto problematico, come emerge anche dai rapporti 2004 e 2005 della Commissione di sorveglianza delle condizioni di detenzione.

Attualmente, i minori vengono detenuti preferibilmente al penitenziario della Stampa. I maschi in un comparto separato (10 posti a disposizione), le ragazze presso il reparto femminile (quindi assieme alle detenute adulte; non è pertanto rispettata la disposizione che prevede che detenuti minorenni non siano a contatto con quelli maggiorenni).

Tuttavia, a dipendenza delle esigenze d'inchiesta e logistiche, alcuni minorenni vengono ancora incarcerati alle Pretoriali di Bellinzona. Pretoriali che sono state giudicate dal CPT

<sup>1</sup>Nel messaggio no. 5716, al punto 6, il CdS rileva che "alcuni deputati ticinesi hanno potuto partecipare alle due riunioni plenarie della commissione intercantonale (...) cui è stato sottoposto il testo originale del progetto di concordato". Va precisato comunque che si è trattato di semplice presenza in veste di auditori.

<sup>2</sup>Il concordato oggetto del presente rapporto si applica anche alle persone maggiori di 18 anni che sono assoggettate ad una decisione di detenzione prima del giudizio o ad una pena o ad una misura pronunciata da una giurisdizione dei minori, o che sono diventati maggiorenni nel corso dell'esecuzione, art. 1 cpv. 2.

(Comitato del Consiglio d'Europa per la prevenzione della tortura) inadatte alla detenzione in generale; a maggior ragione lo sono dunque a quella di minorenni.

La CPT raccomandava alle autorità ticinesi di utilizzare le celle delle Pretoriali per periodi di detenzione di un paio di giorni al massimo. Da accertamenti svolti dalla Commissione parlamentare di sorveglianza delle condizioni di detenzione è però emerso che in media i minorenni vi restano per periodi più lunghi<sup>3</sup>.

Inoltre alle Pretoriali di Bellinzona la presenza degli agenti di custodia non è garantita 24 h su 24 (la sorveglianza notturna è a carico della pattuglia di servizio nel sovrastante posto di polizia) e - malgrado le migliorie recentemente apportate - permangono delle carenze strutturali: ad esempio in relazione agli spazi per l'ora d'aria (quello a disposizione è semi-chiuso).

Questi problemi logistici dovrebbero venire risolti con la messa in esercizio del nuovo Carcere giudiziario, che disporrà di un apposito comparto per la detenzione preventiva di breve durata di minorenni, e, appunto, con l'applicazione del Concordato oggetto del messaggio no. 5716.

### **3. LE COMPETENZE DEL SINGOLO CANTONE SECONDO IL CONCORDATO**

Sono circoscritte alla carcerazione preventiva di durata limitata ed all'esecuzione delle pene nella forma della semiprigionia o delle giornate separate.

Il Concordato infatti prevede (art. 2):

- detenzione preventiva della durata di meno di 5 giorni di minorenni al di sotto dei 15 anni: di competenza del singolo Cantone;
- detenzione preventiva della durata di meno di 14 giorni di minorenni al di sopra dei 15 anni: di competenza del singolo Cantone.

Per le incarcerazioni citate, i singoli Cantoni dovranno dotarsi di strutture adeguate oppure adattare quelle esistenti. In Ticino come detto è prevista la creazione di un comparto "minorenni" all'interno del Carcere giudiziario.

### **4. APPLICAZIONE DEL CONCORDATO E STRUTTURE PREVISTE**

Il Concordato si applicherà quindi:

- all'**esecuzione** delle decisioni di privazione di libertà pronunciate nei confronti di persone minorenni (ossia: esecuzione delle condanne), (art. 3), ad eccezione delle giornate separate (art. 3 cpv. 2; art. 27 cpv. 1. DPMIn) e delle pene eseguite nella forma della semiprigionia (art. 3.cpv 3; art. 27 cpv. 1 in fine DPMIn), che restano di competenza del singolo cantone;
- alla **carcerazione preventiva** della durata di oltre 5 giorni di minorenni al di sotto dei 15 anni (art. 2);
- alla **carcerazione preventiva** della durata di oltre 14 giorni di minorenni al di sopra dei 15 anni (art. 2).

Le strutture previste dal Concordato sono:

- un'istituzione per ragazze, 2 unità per 8 posti (quindi 16 posti in totale) con sede nel Canton Neuchâtel (in fase di realizzazione);

---

<sup>3</sup>Tra il 1° ottobre 2004 e il 25 aprile 2005 la durata media di detenzione di minorenni alle Pretoriali è stata di 7.36 giorni.

- un'istituzione per ragazzi di 56 posti, con sede nel Canton Vaud (realizzazione futura per tappe);
- un'istituzione per ragazzi di 23 posti con sede nel Canton Vallese (già esistente).

## 5. IMPEGNO FINANZIARIO DEL CANTONE

Il Canton Ticino non dovrà partecipare né ai costi di costruzione, né ai costi di gestione degli istituti di cui al punto precedente. Sarà invece tenuto a corrispondere una retta giornaliera forfetaria per ogni ospite. In caso di deficit di gestione degli istituti, verrà emessa una fattura a conguaglio, proporzionale all'uso fatto della struttura da ogni singolo Cantone. In caso di occupazione dello stabilimento inferiore al 50%, è previsto un contributo straordinario. Il Ticino però, aderendo solo parzialmente (art. 38 cpv. 2) al Concordato, sarà chiamato a contribuire in questi casi di sottoccupazione «*solamente nella misura in cui ha effettivamente collocato dei minorenni nella struttura in essere durante il periodo di computo*»<sup>4</sup>.

L'adesione al Concordato non comporta maggiori costi, nel senso che l'onere è già previsto a Preventivo 2006 e a piano finanziario 2007.

## 6. SEMIPRIGIONIA DEI MINORENNI

Della semiprigionia dei minorenni - c'è motivo di presumere che si tratterà di una misura frequentemente applicata - si occuperanno i singoli Cantoni.

Per quel che riguarda la struttura in cui eseguire la semiprigionia di minorenni, il Consiglio di Stato esclude l'eventualità di realizzare un istituto destinato unicamente a questo scopo in quanto, per fortuna, manca la massa critica.

Le possibilità attualmente al vaglio del Consiglio di Stato sono:

- dedicare un piccolo comparto per i minorenni all'interno del carcere aperto di Torricella, convenientemente separato da quello degli adulti;
- sviluppare il progetto di controllo elettronico ("braccialetto elettronico") per permettere ai giovani con una situazione familiare favorevole di scontare la pena rimanendo al proprio domicilio. Presupposto è però una situazione familiare favorevole; situazione che, con tutta probabilità, per minorenni sottoposti a semiprigionia non è la regola.
- trattative con strutture già gestite a livello statale.

L'obiettivo del Consiglio di Stato è quello di essere operativi entro i primi mesi del 2007, allorquando entrerà presumibilmente in vigore la nuova legge sul diritto penale minorile.

## 7. SORVEGLIANZA DELLE CONDIZIONI DI DETENZIONE

Per la sorveglianza delle condizioni di detenzione dei minorenni, il Concordato prevede, all'art. 40, un apposito organo (Comitato dei visitatori). Tale organo andrebbe ad affiancarsi ad eventuali commissioni parlamentari già esistenti (nel caso del Ticino: la Commissione di sorveglianza delle condizioni di detenzione).

Non è detto però che il Comitato dei visitatori venga effettivamente istituito. Il Consiglio federale potrebbe infatti decidere la creazione di un'unica commissione nazionale per la prevenzione della tortura, che si occuperebbe anche dei minorenni oggetto del Concordato (ma che comunque non influenzerebbe l'esistenza delle analoghe commissioni cantonali).

---

<sup>4</sup>Messaggio no. 5716

## 8. UN ASPETTO CUI PRESTARE ATTENZIONE<sup>5</sup>

Il nuovo diritto penale minorile pone maggiormente l'accento sulla funzione rieducativa e preventiva della pena. Di grande rilevanza al proposito è, più ancora che la presenza di specialisti (psicologi, educatori, ecc) il ruolo del personale carcerario. È l'agente di custodia - che non è né psicologo, né educatore, né assistente sociale - ad essere a contatto diretto con il giovane detenuto. È l'agente di custodia che si trova, per primo, a dover affrontare (e scongiurare), magari in piena notte, eventuali situazioni di crisi: scoppi di violenza, accessi di disperazione, comportamenti autolesionisti, intenzioni o tentativi di suicidio. È pertanto indispensabile che gli agenti di custodia siano in grado di comunicare in maniera immediata con i giovani carcerati. L'esistenza di **barriere linguistiche** potrebbe dimostrarsi pericolosa; per questo è importante che il nostro Cantone si accerti della sufficiente presenza di guardie carcerarie italofone nelle strutture dove verranno inviati i detenuti minorenni in provenienza dal Ticino. Allo stesso modo è auspicabile che minorenni italofoeni possano fare capo ad **educatori** che parlino anche italiano; in caso contrario sarebbe in effetti piuttosto problematico il raggiungimento degli obiettivi rieducativi della detenzione. Sarebbe pertanto giudizioso se tutti i minorenni provenienti dal nostro Cantone venissero concentrati in un unico istituto che abbia a disposizione il personale adatto. L'argomento andrebbe discusso con gli altri Cantoni firmatari del Concordato. È verosimile che la misura, se applicata, comporterà dei costi aggiuntivi a carico del Ticino (che potrebbe ad esempio essere chiamato a sovvenzionare un eventuale educatore italofono).

## 9. CONCLUSIONI

L'adesione parziale del Ticino al Concordato, così come proposta dal Consiglio di Stato nel messaggio no. 5716, appare inevitabile: l'alternativa sarebbe infatti che il nostro Cantone si dotasse autonomamente delle strutture necessarie alla carcerazione dei minori. Strutture che dovrebbero per di più ottemperare alle norme - come si è visto, più esigenti di quelle attuali in materia di recupero e rieducazione - del nuovo diritto penale minorile, che dovrebbero entrare in vigore già il prossimo anno. Non esiste in Ticino (per fortuna...) una "massa critica" tale da giustificare un simile passo.

Quanto enunciato al capitolo 8 necessita però, a mente della Commissione della legislazione, della dovuta attenzione. Si raccomanda al Consiglio di Stato di interessarsi affinché i minorenni italofoeni incarcerati in Romandia possano far capo a personale in grado di comunicare con loro.

Con le precedenti raccomandazioni al Governo, la Commissione della legislazione invita il Parlamento ad approvare il messaggio no. 5716.

Per la Commissione della legislazione:

Lorenzo Quadri, relatore  
Allidi-Cavalleri - Bobbià - Carobbio W. -  
Genazzi - Jelmini - Mellini - Menghetti -  
Pantani - Pini - Vitta

---

<sup>5</sup>Nel capitolo a seguire si fa riferimento unicamente a detenuti italofoeni, ritenuto che quelli "alloglotti" non sono una prerogativa prettamente ticinese, ma interessano tutti i Cantoni firmatari del Concordato.